



FOCUS 1/13

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 1° gennaio al 28 febbraio 2013

Indice degli argomenti:

- 1. Numerazione delle fatture
- 2. Esenzione da ritenute d'acconto sulle provvigioni
- 3. Abolizione degli estratti catastali relativi agli immobili

1. Risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013

Numerazione delle fatture

L'Agenzia delle Entrate con la seguente risoluzione fornisce chiarimenti sugli effetti della nuova formulazione dell'articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla Legge di Stabilità 2013, secondo il quale per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco".

Può essere adottata a partire dal 1° gennaio 2013, una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa. La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l'identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

Qualora risulti più semplice, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.





2. Risoluzione n. 7 del 7 febbraio 2013

Esenzione da ritenute d'acconto sulle provvigioni

L'Agenzia delle Entrate con la seguente, ci informa che le banche e gli intermediari finanziari sono esonerati dalle ritenute sulle loro provvigioni per l'attività di intermediazione assicurativa, sempre che questi soggetti siano iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

In tal caso l'esonero dalla ritenuta d'acconto Irpef o Ires prevista dall'art. 25-bis del Dpr 600/1973 opera sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Ciò in quanto la prestazione resa direttamente all'impresa di assicurazione e la qualità di intermediario assicurativo comportano per identità di ratio legis e per parità di trattamento degli operatori, l'esonero delle ritenute lres sulle provvigioni degli intermediari iscritti nella sezione d) del richiamato Registro unico.

3. Risoluzioni n. 11 del 13 febbraio 2013

Abolizione degli estratti catastali relativi agli immobili

Con la presente Risoluzione l'Agenzia delle entrate chiarisce che i contribuenti non sono più tenuti per gli immobili ad allegare gli estratti catastali alla dichiarazione di successione.

Infatti, in considerazione della possibilità per gli uffici dell'Agenzia delle entrate che ricevono le dichiarazioni di successione di accedere, mediante il Sistema Informatico, all'applicazione "SISTER", che consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali, i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle entrate e i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli "estratti catastali".





Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 08 marzo 2013

Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Mestrallet mauriziomestrallet@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

